


**COPIA**



**Comune di Pozzolengo**

Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. CC/ 38**

**In data: 29.11.2011**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**Adunanza straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 23 DEL 14.03.2011.**

L'anno **duemilaundici** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
VEZZOLI DAVIDE (SINDACO)	Presente
BELLINI PAOLO (CONSIGLIERE)	Assente
PAVONI ANDREA (CONSIGLIERE)	Presente
BANALI FABIO (CONSIGLIERE)	Presente
LIZZERI MANUEL (CONSIGLIERE)	Presente
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Assente
SAETTI RICCARDO (CONSIGLIERE)	Presente
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)	Presente
BUZZACHETTI SILVANO (CONSIGLIERE)	Presente
GAIO TECLA (CONSIGLIERE)	Assente
STERZA MASSIMO (CONSIGLIERE)	Presente
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente
GUERRA ALESSANDRA (CONSIGLIERE)	Presente

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA LIA BROGIOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **DAVIDE VEZZOLI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra **L'ASSESSORE BANALI** documentando la valenza turistica del Comune di Pozzolengo attraverso dati statistici di presenze negli esercizi alberghieri e extra alberghieri, (agriturismo e B&B)

**CONSIGLIERE PIETROPOLI:** Chiede se l'art. 2 verrà applicato già per l'anno 2011 o se verrà applicato a partire dal 2012.

**ASSESSORE BANALI:** Conferma che la norma eventualmente verrà applicata dal 2012.

**CONSIGLIERE PIETROPOLI:** Chiede spiegazioni sulle modalità di eventuali rimborsi nel caso di errate comunicazioni dei dati all'Amministrazione Comunale da parte degli operatori.

**ASSESSORE BANALI:** Risponde che in caso di errato versamento il rimborso è da ritenersi dovuto al gestore.

**CONSIGLIERE PIETROPOLI:** Rileva che da alcuni contatti avuti con operatori locali del settore turistico, è emersa la difficoltà di far fronte a tale novità poiché alcuni contratti o prenotazioni per l'anno 2012 sono già stati definiti. Sarebbe stato opportuno contattare prima le categorie degli operatori turistici;

**SINDACO:** Mi pare che le considerazioni della minoranza siano premature. Oggi si approva un regolamento presupposto per l'applicazione, il regolamento deve essere approvato entro il 31 dicembre del 2011 per l'applicazione nel 2012. Di solito comunque nei prezzi degli operatori le tasse sono da ritenersi escluse. Pertanto se la norma verrà applicata anche dal Comune di Pozzolengo, gli operatori verranno invitati ad un incontro in cui si presenteranno le modalità di applicazione.

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto che, ad oggi trascorsi abbondantemente i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del

D.Lgs. 23/2011 (6 giugno 2011) non risulta emanata la disciplina generale per cui può essere adottato il regolamento comunale previsto dal riportato articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 100 del 18/10/2006, con la quale il Comune di Pozzolengo ha aderito al Sistema Turistico "Riviera del Garda Bresciano";

Vista altresì la deliberazione G.C. n. 85 del 09/07/2008, con la quale è stata rinnovata l'adesione al Sistema Turistico "Riviera del Garda Bresciano";

Visto il Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/10898 del 23.12.2009 con il quale viene determinata la conferma del riconoscimento del Sistema Turistico "Riviera del Garda Bresciano" ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e viene inserito nell'elenco dei sistemi turistici lombardi;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento proposto dalla Giunta Comunale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «Art. 7. Regolamenti: Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Visto l'art.42 del TUEL approvato con D.lgs 267 del 18.08-2000:

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 39 del 28/11/2000;

Con voti favorevoli n° 7 – Astenuti n° 3 (Sterza – Guerra – Pietropoli) su n° 10 Consiglieri consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 23 del 14/03/2011" che consta di n 11 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to DAVIDE VEZZOLI

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.            Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li,    15 DIC 2011

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO

---

Note:

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Li,

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO


---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo



Il Funzionario Delegato  
(Laura Boldrini)

*Laura Boldrini*



COMUNE DI POZZOLENGO  
Provincia di Brescia

UFFICIO RAGIONERIA

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA

## Consiglio Comunale

NELLA SEDUTA DEL 28 NOV 2011

### OGGETTO:

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta  
di soggiorno ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23 del 14.03.2011

### PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si propone l'adozione di un atto deliberativo in ordine  
all'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO  
COMUNALE N° 38 DEL 28 NOV 2011

SERVIZIO \_\_\_\_\_

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (inquadrato alla cat. \_\_\_\_\_)

responsabile del servizio \_\_\_\_\_, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Pozzolengo, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Prati Massimo

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (inquadrato alla cat. D)

responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità:

CONTABILE  TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Pozzolengo, 23.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
Prati Massimo

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (inquadrato alla cat. \_\_\_\_\_) responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E' INSUFFICIENTE.

La spesa / L'entrata viene imputata / liquidata / incaricata ai seguenti interventi / risorse di Bilancio:

Interv. \_\_\_\_\_ Denominazione " \_\_\_\_\_ "

Cap. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_ Denominazione " \_\_\_\_\_ "

Cap. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_ Denominazione " \_\_\_\_\_ "

Cap. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_ Denominazione " \_\_\_\_\_ "

Cap. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_ Denominazione " \_\_\_\_\_ "


Cap. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_ Denominazione " \_\_\_\_\_ "

Cap. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Pozzolengo, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**Comune di Pozzolengo**  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 23 DEL 14.03.2011**

**Allegato alla delibera  
di Consiglio Comunale  
n° 38 del 28/11/2011**

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 23 DEL 14.03.2011

### Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per istituire e disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

### Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Il Comune di Pozzolengo applica l'imposta di soggiorno per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici.

### Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definita dalla Legge Regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Pozzolengo.
2. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Pozzolengo che pernottano nelle strutture ricettive di cui al punto 1.
3. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

### Art. 4 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
  - b) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
  - c) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.



d) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.

#### Art. 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

#### Art. 6 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pozzolengo sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Pozzolengo, contestualmente alla dichiarazione alle rispettive Questure (all'inizio di ogni mese), il numero delle presenze, evidenziando la quantità di soggetti esentati dal pagamento. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Pozzolengo.

#### Art. 7 - VERSAMENTI

1. I soggetti passivi dell'imposta, su richiesta del gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, corrispondono l'importo dovuto. Il gestore provvede alla riscossione, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 30 giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 6 punto 2, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Pozzolengo.

#### Art. 8 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e

rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della L. 27.12.2006, n. 296

#### Art. 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) a 500 (cinquecento) euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) a 100 (cento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le somme dovute all'Ente per imposte, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### Art. 10 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Pozzolengo da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o

rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della L. 27.12.2006, n. 296

## Art. 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) a 500 (cinquecento) euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) a 100 (cento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Le somme dovute all'Ente per imposte, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## Art. 10 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Pozzolengo da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o

superiore a euro 2.000= (duemila) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10 (dieci) per mese.

#### Art. 11 – PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

2. Il Regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.